

DIREZIONE GENERALE TECNICA
Area Trotto - Libro Genealogico

CIRCOLARE N. 4
del 14/05/2012
a mezzo FAX

ALLE SOCIETA' DI CORSE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Oggetto: *passaggi di proprietà/affitti/leasing – nuova modulistica*

Questa Agenzia ha rilevato il persistere di alcune irregolarità e/o ritardi nella gestione anche informatizzata dei passaggi di proprietà dei cavalli. Si richiama all'ottemperanza di quanto stabilito dalla normativa in materia di Anagrafe degli Equidi e dalle circolari emanate in proposito.

A tale fine si informa che è stato predisposto il nuovo modello, che si allega alla presente, da utilizzare per la comunicazione degli eventi di cui trattasi. Detto modello è pubblicato sul sito www.unire.it.

Ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli Equidi, la cessione, anche a titolo gratuito, di un cavallo iscritto nei Libri Genealogici tenuti dall'A.S.S.I. deve essere comunicata a quest'ultima entro 7 giorni dall'evento.

Le comunicazioni di cessione di un cavallo possono essere registrate all'ASSI, presso le Segreterie delle Società di Corse e, quelle delle fattrici, anche presso l'ANACT.

Ai sensi della normativa sopra citata, è a carico del cedente l'onere della comunicazione di cessione di un equide, secondo le modalità di seguito specificate.

Si precisa che la cessione, non avvenuta in occasione di una corsa a vendere, l'affitto e la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere immediatamente comunicate all'A.S.S.I. mediante la compilazione dell'apposito modello N. 9, al fine della registrazione della variazione della titolarità del cavallo in banca dati prima della partecipazione dello stesso a competizioni sportive.

Come sopra anticipato, la cessione può essere registrata nella banca dati dell'ASSI anche dalla Segreteria delle Società di Corse, prima che il cavallo effettui la gara con i colori del nuovo proprietario. Detta Segreteria, dopo aver proceduto alla registrazione a sistema, deve trasmettere entro 48 ore all'A.S.S.I. tutta la documentazione cartacea necessaria, acquisita per la registrazione del trasferimento della titolarità del cavallo.

Nei confronti delle Società di Corse che registrano in banca dati un passaggio di proprietà senza aver verificato la regolarità e la completezza della documentazione presentata o non provvedono alla trasmissione di quest'ultima entro il termine sopra indicato, l'A.S.S.I. ha facoltà di applicare una multa entro i limiti stabiliti dall'art. 98 punto1) del Regolamento delle Corse al Trotto.

Per quanto sopra si ritiene opportuno precisare e ricordare quanto segue:

1) come recita l'art.16 del Regolamento delle Corse al Trotto *“Un cavallo non può correre che sotto il nome e con i colori del proprietario o dell'affittuario salvo che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo, il proprietario o l'affittuario comunichi all'ASSI che i propri cavalli correranno con la divisa dei guidatori cui sono affidati.”* La registrazione a sistema del passaggio di proprietà deve essere, pertanto, effettuata prima che il cavallo corra con i colori del nuovo proprietario o effettui la prova di qualifica.

2) Ogni registrazione di passaggio di proprietà, affitto o locazione finanziaria deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla consegna del documento di identificazione (passaporto) al nuovo proprietario/affittuario/conducente del contratto di locazione finanziaria (leasing), pena il deferimento alla Procura della Disciplina dell'ASSI (art. 40 Regolamento delle Corse al Trotto).

Si precisa che, nel caso di cavalli esteri **importati in definitiva** in Italia, al nuovo proprietario deve essere consegnato, oltre al passaporto emesso dal Paese di origine o di provenienza del cavallo, anche l'attestato di deposito emesso dall'Ufficio Importazioni dell'Area Trotto - ASSI.

Nel caso in cui il cedente sia in possesso del solo attestato di deposito, quest'ultimo deve essere sostituito dal passaporto conforme all'Anagrafe degli Equidi su richiesta del proprietario mediante la compilazione, a seconda dei casi, del modello **N. 6** o del modello **N. 19** (entrambi pubblicati sul sito dell'Agenzia), ottemperando a quanto ivi indicato.

4) L'acquisto di un cavallo avvenuto in occasione di una **“corsa a reclamare”** deve essere registrato a sistema immediatamente dalla Segreteria della Società di corse dell'Ippodromo in cui è stata disputata la corsa. Come previsto dall'art. 50, il verbale dell'avvenuta reclamazione deve essere allegato dalle Società di corse alle Relazioni Ufficiali inviate all'ASSI, mentre all'Ufficio Passaggi di Proprietà deve pervenire esplicita comunicazione scritta dell'acquisto a seguito di corsa a reclamare e di avvenuta registrazione del trasferimento della titolarità del cavallo nella banca dati.

Si rammenta che i cavalli concessi in affitto non possono partecipare a corse a reclamare, salvo esplicita autorizzazione rilasciata in tal senso dal proprietario, da inviare direttamente all'Ufficio Passaggi di Proprietà in allegato al modello di comunicazione di affitto.

La Segreteria delle Società di corse deve apporre sui modelli delle comunicazioni di cessione, di cui è stata effettuata la registrazione nella banca dati dell'ASSI, la data di presentazione da parte degli interessati e il proprio timbro, attestanti la preventiva verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata.

A tale proposito si precisa che la data di decorrenza del passaggio di proprietà, da registrare a sistema, deve corrispondere a quella di presentazione del modello di comunicazione di cessione nel caso in cui quest'ultimo rechi una data di stipula anteriore alle 48 ore o ne sia privo.

Si specifica che, in caso di spedizione di tutta la documentazione all'ASSI, se è stata omessa la data di stipula sul modello o se è stata indicata una data di stipula anteriore alle 48 ore, la data di decorrenza del passaggio di proprietà, da registrare a sistema, corrisponderà a quella risultante dal timbro di spedizione postale.

Ove non fosse visibile la data di spedizione postale, come data di decorrenza degli effetti del trasferimento della proprietà, verrà registrata la data di acquisizione della pratica da parte dell'Ufficio Protocollo dell'ASSI.

In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi altro evento avvenuto e/o registrato a sistema (es. partecipazione a competizioni sportive, nascita di puledri, decesso ecc.).

Qualora la Segreteria della Società di corse non possa, per qualsiasi motivo, registrare a sistema una regolare comunicazione di cessione, questa deve essere inviata all'ASSI – Area Trotto mediante apposita lettera di trasmissione in cui venga evidenziato che si tratta di passaggi di proprietà ancora da registrare a sistema.

5) **Le Società di corse** prima di procedere alla registrazione a sistema devono verificare, pena l'applicazione di una multa entro i limiti previsti dal Regolamento delle corse al Trotto, che il modello di comunicazione di cessione (modello **N. 9** disponibile sul sito all'indirizzo www.unire.it) sia:

- **integralmente compilato** (es: dati anagrafici e fiscali, codice ASL, esatta quota trasferita, ecc.) e **firmato in modo leggibile in originale** dai contraenti. Si precisa che il codice ASL “azienda di provenienza e di destinazione” si riferisce al luogo (azienda, scuderia, ippodromo, ecc.) dove si trova o sarà ospitato il cavallo. **In nessun caso devono essere accettate comunicazioni di cessione incomplete o in copia;**
- completo di marca da bollo di €14,62 (da annullare a cura del mittente);
- completo dell'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto di segreteria di €54,00, sul c/c postale n. 86045002 intestato a ASSI - Area trotto, Via Cristoforo Colombo, 283/A - 00147 ROMA, dovuto per ogni registrazione di cessione, affitto o locazione finanziaria (leasing).

Tale diritto di segreteria non è dovuto per la registrazione delle cessioni riguardanti: puledri di un anno, fattrici che **abbiano almeno un puledro iscritto al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano** o stalloni iscritti al Repertorio Stalloni;

- accompagnato dalla fotocopia leggibile di valido documento di riconoscimento di tutti i sottoscrittori. In caso di comproprietà o contitolarità di colori, devono essere apposte le firme di tutti i comproprietari o di tutti i contitolari della scuderia.

Nel caso in cui sia stata conferita dai contitolari della scuderia una procura speciale alla firma di passaggi di proprietà di cavalli, deve essere presentato, in allegato alla documentazione necessaria per la registrazione del trasferimento della titolarità del cavallo, l'apposito modello (disponibile sul sito all'indirizzo www.unire.it) sottoscritto da tutti i contitolari della scuderia o da chi, tra questi, ha conferito procura.

A tale proposito si precisa che la normativa in materia di anagrafe degli equidi detta specifiche disposizioni per l'intestazione dei cavalli da iscrivere nella BDE.

In particolare il D.M. 26 settembre 2011, ha ribadito, al paragrafo n. 7, che “*nel caso di multiproprietà di uno stesso equide, una delle persone fisiche o giuridiche proprietaria è individuata, ai soli fini della BDE, dai comproprietari come proprietario del soggetto*”.

Al fine di adeguare e implementare, pertanto, i dati tenuti dall'ASSI a quanto richiesto dalla normativa dell'Anagrafe degli equidi, si informa che per la registrazione in banca dati del passaggio di proprietà, deve, obbligatoriamente, essere indicata (mediante compilazione della seconda parte del modello da utilizzare esclusivamente nei casi di comproprietà) la persona fisica o persona giuridica (quale singola ditta, associazione, società o organismo pubblico) individuata, ai soli fini della BDE, come proprietario responsabile del cavallo.

Si ribadisce che la Segreteria della Società di corse non deve accettare comunicazioni di cessione irregolari e/o incomplete, secondo tutto quanto sopra descritto, e restituirle agli interessati.

Si dovrà adempiere a quanto sopra indicato anche per la registrazione dei passaggi di proprietà di cavalli acquistati alle Aste.

6) Si rammenta che i passaggi di proprietà delle fattrici possono essere registrati anche dall'ANACT che dovrà effettuare tutte le necessarie verifiche sopra descritte. L'ANACT dovrà apporre sui modelli delle

comunicazioni di cessione, di cui abbiano effettuato la registrazione nella banca dati dell'ASSI, la data di presentazione da parte degli interessati e il proprio timbro, attestanti la preventiva verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata.

7) Si ricorda (secondo quanto previsto dall'art.8 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano approvate con D.M. n.23688 del 26.9.2003 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) che **in caso di embryo – transfer** la fattrice donatrice e quella ricevente devono essere dello stesso proprietario al momento della nascita del puledro. Il passaggio di proprietà, pertanto, deve essere perfezionato prima della nascita del puledro. In caso di vendita nel periodo di gestazione entrambe le cavalle devono essere cedute simultaneamente ad un unico allevatore iscritto all'Albo.

8) Le comunicazioni di stipula di **contratti di affitto o locazione finanziaria (leasing)** devono essere inviate in originale direttamente ed immediatamente all'ASSI.

In detti modelli, regolari e completi secondo quanto sopra descritto, deve essere necessariamente indicata la durata dei contratti.

In caso di locazione finanziaria (leasing) deve essere allegata anche copia del relativo contratto.

Si precisa che per poter procedere all'eventuale registrazione in banca dati del trasferimento della proprietà del cavallo a favore del conduttore del contratto a seguito di buon esito dello stesso, la Società di leasing deve comunicare formalmente all'Ufficio Passaggi di Proprietà l'avvenuto riscatto del cavallo.

Nel caso di scioglimento anticipato di un contratto di affitto, detto evento deve essere comunicato formalmente in solido dai contraenti e deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto di segreteria di €54,00.

In caso di irregolare e/o incompleta comunicazione di affitto o locazione finanziaria, secondo quanto sopra descritto, non si può procedere alla registrazione nella banca dati dell'ASSI.

Si ricorda che la mancata comunicazione di cessione/affitto/leasing fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti dell'ASSI la responsabilità del cavallo ai fini amministrativi, fiscali e penali.

Ad ogni buon fine si fa presente, inoltre, che:

1. in caso di modifica della natura giuridica e/o denominazione del proprietario non comportante un passaggio di proprietà, deve essere compilato in ogni sua parte l'apposito modello (**N. 10**), allegando l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto di segreteria di €150,00 per tutti i cavalli di cui viene richiesta la modifica dell'intestazione e copia di valido documento di identità del sottoscrittore,
2. in caso di decesso del proprietario, per il trasferimento della titolarità dei cavalli a favore degli eredi, questi ultimi dovranno inoltrare all'ASSI l'apposito modello (**N. 11**) per la gestione a sistema della successione ereditaria, attenendosi alle istruzioni contenute nel modello medesimo.

I destinatari della presente circolare sono invitati ad una scrupolosa osservanza e a darne massima diffusione al fine di garantire una puntuale applicazione.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Francesco Ruffo Scaletta